**N. 00801/2012 REG.PROV.COLL.**

**N. 01957/2010 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  Maria Sterpeta Fergola, Antonio Corvasce, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Domenico Torre, con domicilio eletto presso Marco Lancieri in Bari, via Cardassi N.58;

*contro*

Comune di Barletta;

*per l'annullamento, previa sospensiva,*

-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Barletta prot. n. 81 del 30.9.2010, notificata il 4.10.2010, con cui si ordina ai ricorrenti di “*provvedere in solido tra loro*” alla bonifica dell’area della quale sono contitolari, “*di realizzare opere che impediscono l’accesso ai locali dopo averli bonificati e sgombrati dagli extracomunitari*”, “*di comunicare congiuntamente all’inizio dei lavori le generalità del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice*”;

-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Barletta prot. n. 74 del 7.9.2010, notificata il 9.9.2010;

-della nota prot. n. 55199 del 16.9.2010 del Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Pubblici del Comune di Barletta;

e con motivi aggiunti del 25/8/2011

-del provvedimento n. 35893 del 9.6.2011 del Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Pubblici del Comune di Barletta, notificato il 15.6.2011, con cui si ordina ai ricorrenti, nella qualità di comproprietari dei terreni siti in Barletta "*tra la via Tranvia e la Cementeria*", in catasto al Fg. 107, p.lle 357 – 405, di "*eseguire con lo massima urgenza ... gli interventi di manutenzione e pulizia necessaria al ripristino dei requisiti di igienicità*" e di "*mantenere anche in futuro il giusto decoro dell 'area specificata mediante periodici interventi di manutenzione*";

-di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. G. D. Torre;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.-Con il ricorso in epigrafe, notificato il 30.11.2010 e depositato il 14 dicembre successivo, la dott.ssa Fergola e l’avv. Corvasce hanno proposto gravame avverso il provvedimento con cui il Sindaco di Barletta, unitamente al Dirigente del Settore Ambiente e Servizi pubblici, ha ordinato la bonifica di un’area di loro proprietà, previo sgombero degli extracomunitari, sul presupposto che la stessa versasse in situazione di degrado.

Con ordinanza di questa Sezione n.50/2011 il provvedimento impugnato è stato tuttavia sospeso, posto che “*i proprietari dell’area possono essere destinatari di un ordine di bonifica solo ove sia emersa in fase istruttoria una loro corresponsabilità*” e considerata l’ulteriore difficoltà emersa nella fattispecie in esame in cui, invero, la bonifica avrebbe dovuto essere preceduta dall’evacuazione degli abusivi.

Le stesse prescrizioni contenute nell’ordinanza sospesa sono state però sostanzialmente riprodotte nella determinazione dirigenziale n.35893/2011 che ha invero reiterato l’ordine di eseguire “*gli interventi di manutenzione e pulizia, necessari al ripristino dei requisiti di igienicità*”. I ricorrenti hanno dunque proposto motivi aggiunti con atto notificato in data 12 agosto 2011.

L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio e all’udienza del 14.12.2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.-Entrambi i gravami meritano accoglimento sulla scorta della censura di difetto di motivazione e di istruttoria articolata avverso il primo dei due provvedimenti e reiterata -in via autonoma e derivata- avverso il provvedimento sopravvenuto.

2.1.- Più precisamente i ricorrenti lamentano che nella vicenda in esame l’Amministrazione intimata abbia del tutto omesso la necessaria indicazione di comportamenti ascrivibili ai ricorrenti, quanto meno colposi, causalmente collegati all’evento dannoso che agli stessi si ordina di riparare. Richiamano a sostegno dell’assunto il codice dell’ambiente (d.lgs.152/2006) alla stregua del quale gli interventi di recupero ambientale gravano sul “responsabile” dell’inquinamento nonché il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui non possono essere imposti ai proprietari interventi di bonifica senza adeguato accertamento della loro responsabilità o –quanto meno- corresponsabilità per l’inquinamento del sito.

Il Collegio non ritiene di discostarsi da tale orientamento, peraltro già fatto proprio dalla Sezione in sede cautelare, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Nella fattispecie in esame, infatti, l’Amministrazione comunale non ha fornito alcun elemento concreto per poter addebitare ai proprietari dall’area una qualche omissione. Nè sembra in effetti potersi contestare agli stessi alcunché; neanche la violazione del dovere di vigilanza giacchè, stando a quanto emerge dalla denunzia elevata ai Carabinieri di cui vi è copia in atti, l’area stessa sarebbe recintata e gli extracomunitari avrebbero manomesso i cancelli di accesso.

3.- Avendo -come già evidenziato- il provvedimento sopravvenuto eluso completamente i rilievi di cui alla richiamata ordinanza cautelare n.50/2011, non può dubitarsi che lo stesso risulti viziato anche per violazione delle statuizioni contenute nell’ordinanza cautelare stessa; censura articolata con i motivi aggiunti.

Il Dirigente invero, con il successivo provvedimento, non fa che reiterare l’ordine di cui alla precedente determinazione firmata congiuntamente al Sindaco e oggetto di sospensione, senza che le ragioni dell’accoglimento dell’istanza cautelare siano state minimamente ponderate.

4.- Parimenti fondata la censura di incompetenza di cui ai motivi aggiunti stessi.

Assumono invero i ricorrenti che, trattandosi di provvedimento emesso essenzialmente per motivi di igiene pubblica, avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco e non già dal Dirigente del Settore Ambiente e Servizi pubblici.

In effetti la determinazione gravata deve essere ricondotta all’esercizio dei poteri previsti e disciplinati dall’art. 50 comma 5, d.lg. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, alla stregua del quale rientra nella competenza del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo -e non di altro dirigente- adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica, in quanto espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse onde porre rimedio a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto - tenuto conto dei valori espressi dall'art. 32 Cost.- per evitare che un danno si verifichi.

Trattandosi di attività comportante valutazioni ampiamente discrezionali non potrebbe trovare applicazione l’art.21 octies, comma 2, quand’anche si volesse aderire all’orientamento giurisprudenziale che annovera il vizio di incompetenza tra quelli formali vizianti ma non invalidanti in considerazione del fatto che l’accoglimento dei precedenti profili di censura sarebbe già sufficiente alla caducazione degli atti impugnati .

3.-In sintesi, assorbita ogni altra censura, il gravame deve essere accolto e, per l’effetto, annullati entrambi i provvedimenti gravati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti gravati. Condanna l’Amministrazione comunale resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, complessivamente liquidandole in €.2000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)